STATUTO

DELLA

ASSOCIAZIONE DEGLI EX DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

Parlamento europeo – Bruxelles

Bruxelles, 19 giugno 2001 Testo modificato il 9 ottobre 2008 e 18 Ottobre, 2012 e il 2 febbraio 2023

IT IT

TITOLO I: NOME, SEDE SOCIALE, BASE GIURIDICA, OBIETTIVI

Articolo 1 – Nome dell'Associazione

L'Associazione è costituita con il nome "Associazione degli ex deputati al Parlamento europeo", di seguito denominata "l'Associazione".

I fondatori sono:

BALFE Richard - 31, Lyndewode Road Cambridge CB1 2HN, Regno Unito Lord PLUMB Henry - Maxstoke, Coleshill, Warwickshire B46 2QJ, Regno Unito SCHLEICHER Ursula - Backoffenstrasse 6, D-63739 Aschaffenburg, Germania

Articolo 2 – Base giuridica

L'Associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro (association sans but lucratif, a.s.b.l.) costituita in base al diritto belga e, in particolare, dal Code des sociétés et des Associations del 23 marzo 2019 (in prosieguo: il CSA).

Tenuto conto delle sue relazioni specifiche con il Parlamento europeo, essa è inoltre soggetta a qualsiasi regolamentazione specifica stabilita da quest'ultimo e ad essa applicabile, come la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 14 gennaio 2008 che disciplina i contributi finanziari alle associazioni parlamentari.

Articolo 3 – Sede sociale dell'Associazione

L'Associazione ha la propria sede sociale nei locali del Parlamento europeo a Bruxelles, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, arrondissement di Bruxelles, Belgio.

Articolo 4 – Scopo, oggetto sociale e durata dell'Associazione

- 1. L'Associazione è costituita per un periodo indeterminato.
- 2. L'Associazione ha come scopo:
 - a) riunire gli ex deputati fornendo loro una sede per le riunioni, le discussioni e gli eventi culturali, scientifici e sociali.
 - b) agevolare lo scambio di informazioni e notizie fra gli ex deputati al Parlamento europeo,

- c) favorire le relazioni tra ex deputati e deputati in carica al Parlamento europeo, istituendo e utilizzando una rete d'informazione,
- d) mettere a frutto l'esperienza degli ex deputati per rafforzare la democrazia parlamentare e servire l'unità europea,
- e) promuovere i contatti fra organizzazioni analoghe in Europa e altrove, ad esempio le associazioni di ex deputati a livello nazionale e, in particolare, l'Associazione parlamentare europea,
- f) in generale, promuovere la discussione sullo sviluppo dell'Unione europea a livello politico e nell'opinione pubblica ed esaminarne le conseguenze per le istituzioni, gli enti locali e i cittadini.
- 3. L'Associazione può sviluppare attività che contribuiscono direttamente o indirettamente al conseguimento dei suddetti scopi disinteressati e che costituiscono il suo oggetto sociale.

Le attività periodiche che l'Associazione intende svolgere comprendono:

- a) sviluppare e partecipare a programmi educativi;
- b) Organizzare conferenze e attività di interesse culturale, scientifico e sociale su temi di attualità europea al fine di promuovere e diffondere attività associative, comprese attività editoriali quali bollettini di informazioni, bollettini e pubblicazioni;
- c) organizzare attività volte a promuovere il dialogo politico e a sostenere la democrazia parlamentare;
- d) Informare i suoi membri e il grande pubblico attraverso il suo sito web, bollettino trimestrale, newsletter, social media, ecc.;
- e) rafforzare la cooperazione e i partenariati con altre organizzazioni e istituzioni pertinenti per il conseguimento dell'obiettivo dell'Associazione;
- f) Gestire l'"ufficio di passaggio" che il Parlamento europeo mette a disposizione degli ex deputati a Bruxelles e a Strasburgo.

TITOLO II: I MEMBRI

Articolo 5 – Iscrizione all'Associazione

- 1. Il numero dei membri non può essere inferiore a tre.
- 2. Gli ex deputati al Parlamento europeo, il cui mandato sia cessato e che siano interessati ad aderire all'Associazione, possono presentare domanda per iscritto. La loro iscrizione sarà sottoposta all'approvazione del comitato di gestione.

- 3. Con la sua approvazione, il membro riconosce la sua adesione al presente statuto e si impegna a rispettarlo e a rispettare il regolamento interno dell'Associazione.
- 4. Chi sia stato privato del proprio mandato o appartenga a un'associazione che viola la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non può essere membro dell'Associazione.
- 5. L'Associazione acquisisce personalità giuridica¹.

Articolo 6 – Annullamento e sospensione dell'appartenenza all'Associazione

- 1. L'appartenenza all'Associazione termina per:
 - a) decesso,
 - b) dimissioni,
 - c) l'esclusione.
- 2. In caso di dimissioni, i membri devono inviare la loro richiesta per iscritto al comitato di gestione.
- 3. L'appartenenza all'Associazione può essere annullata per espulsione in caso di:
 - a) grave scorrettezza,
 - b) violazione dello statuto dell'Associazione,
 - c) pregiudizio alla reputazione dell'Associazione.

L'Assemblea generale, dopo aver fornito al membro interessato l'opportunità di giustificarsi, decide in merito all'esclusione deliberando a maggioranza dei due terzi dei membri votanti di persona o rappresentati con delega scritta. Il membro può impugnare la decisione dinanzi all'Assemblea generale (articolo 8, paragrafo 5).

- 4. L'appartenenza all'Associazione è sospesa:
 - a) per la durata del mandato in caso di rielezione al Parlamento europeo,
 - b) finché non è versata la tassa d'iscrizione (articolo 7, paragrafo 1).
- 5. Il consiglio di amministrazione può sospendere la partecipazione di un membro alle attività e alle riunioni dell'Associazione fino alla data dell'assemblea generale successiva ove tale membro abbia adottato un atteggiamento incompatibile con i valori dell'Associazione e con quelli del Parlamento europeo o ove questi abbia gravemente leso gli interessi dell'Associazione o dei suoi membri.

L'ordine del giorno della successiva assemblea generale comprenderà un punto relativo alla situazione di tale membro, al fine di espellerlo o di ripristinarlo nel pieno esercizio dei suoi diritti.

¹ Legge consolidata del 19 dicembre 1939, articolo 20, titolo VI, punto (v).

6. I membri che sono stati espulsi e i successori legali di un membro defunto non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 – Tassa d'iscrizione e disposizioni finanziarie

- 1. I membri dell'Associazione sono tenuti a versare una tassa d'iscrizione annuale. La tassa d'iscrizione annuale deve essere pagata al più tardi sette giorni prima dell'Assemblea generale di ciascun anno solare. I membri che non avranno effettuato il pagamento entro tale termine decadranno e non avranno più diritto ai benefici derivanti dall'appartenenza all'Associazione.
- 2. L'importo della tassa d'iscrizione annuale è fissato ogni anno per l'anno successivo dall'Assemblea generale ordinaria a maggioranza semplice.
- 3. L'Associazione è libera di accettare qualsiasi sostegno finanziario, amministrativo o di altra natura dal Parlamento europeo.
- 4. Su decisione del consiglio di amministrazione, l'Associazione ha la facoltà di accettare liberalità tra vivi, lasciti o altre donazioni da ex deputati o deputati in carica e, previa approvazione del comitato di gestione, regali, doni, sottoscrizioni o sovvenzioni, ecc. da altre persone od organi.
- 5. I membri non contraggono alcun obbligo personale in virtù degli impegni assunti dall'Associazione.

Articolo 8 — Comunicazione dell'Associazione e dei membri

1. L'Associazione può comunicare per via elettronica rispetto ai membri.

Sia l'indirizzo del sito internet che quello di posta elettronica possono essere modificati in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. La modifica viene comunicata ai membri al loro indirizzo postale o, se del caso, all'indirizzo elettronico fornito a tal fine dal membro.

- 2. I membri possono, in ogni momento, comunicare all'Associazione un indirizzo elettronico al fine di comunicare con essa. Qualsiasi comunicazione a tale indirizzo elettronico si considera effettuata in modo valido. La persona giuridica può utilizzare tale indirizzo finché il membro interessato non fornisca un altro indirizzo elettronico o dichiari di non voler più comunicare per posta elettronica.
- 3. I membri del consiglio di amministrazione e, se del caso, il revisore dei conti e i revisori interni possono fornire un indirizzo elettronico all'inizio del loro mandato per comunicare con l'Associazione. Qualsiasi comunicazione a tale indirizzo elettronico si considera effettuata in modo valido. L'Associazione può utilizzare tale indirizzo finché il rappresentante interessato non fornisca un altro indirizzo elettronico o dichiari di non voler più comunicare per posta elettronica.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea generale e il comitato di gestione.

Articolo 9 – Assemblea generale ordinaria

- 1. L'Assemblea generale si riunisce una volta all'anno nei locali del Parlamento europeo.
- 2. L'Assemblea generale è formata da tutti i membri dell'Associazione. E' presieduta dal presidente del comitato di gestione o, qualora questi non sia in grado di partecipare, dal suo vicepresidente.
- 3. Le convocazioni all'Assemblea generale sono trasmesse, unitamente al progetto di ordine del giorno, almeno due mesi prima della data fissata. Le modifiche al progetto di ordine del giorno richiedono l'approvazione della maggioranza dei membri presenti.
- 4. I compiti dell'Assemblea generale sono, in particolare:
 - a) ricevere e approvare, con voti separati, la relazione annuale e la relazione finanziaria presentate dal comitato di gestione, unitamente alla relazione dei revisori,
 - b) fissare l'importo della tassa d'iscrizione per l'anno successivo (articolo 7, paragrafo 2),
 - c) modificare lo statuto (articolo 16),
 - d) eleggere il comitato di gestione. Tale votazione si svolge a scrutinio segreto. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti in base al numero dei posti vacanti da assegnare. Il sistema elettorale è la rappresentanza proporzionale a titolo del voto unico trasferibile utilizzato dal 2001.
- 5. Ogni membro dispone di un voto. Se non precisato legalmente altrimenti, l'Assemblea generale delibera a maggioranza semplice dei membri votanti di persona o rappresentati con delega scritta. Il numero di deleghe che ciascun membro può detenere è illimitato. Un membro che designi un altro membro o il presidente della riunione per rappresentarlo può precisare sul formulario di delega come intende esprimere il voto. Questa decisione vincola il membro che lo rappresenta.
- 6. Salvo disposizione legale o statutaria contraria, il quorum è raggiunto soltanto qualora siano presenti o rappresentati 50 membri. Se il quorum non è raggiunto in una prima riunione, è convocata una seconda riunione un'ora più tardi che potrà deliberare indipendentemente dal numero di membri presenti o rappresentati.
- 7. I processi verbali delle riunioni dell'Assemblea generale ordinaria sono redatti dal segretario dell'Associazione e trasmessi a tutti i membri entro due mesi.

8. L'organo di amministrazione può prevedere la possibilità per i membri di partecipare e votare a distanza in seno all'assemblea generale mediante un mezzo di comunicazione elettronico messo a disposizione dall'ASBL.

Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni relative al quorum e alla maggioranza, i membri che partecipano in questo modo sono considerati presenti nel luogo in cui si svolge l'assemblea generale.

L'ASBL deve essere in grado di controllare la qualità e l'identità del membro mediante il sistema di comunicazione elettronica utilizzato.

Articolo 10 – Revisori

- 1. L'Assemblea generale designa, tra i membri dell'Associazione, due revisori incaricati di esaminare i conti e di presentare una relazione all'Assemblea generale.
- 2. L'Assemblea generale designa altresì una società specializzata di revisione contabile, che incontri il gradimento dell'Assemblea generale e del Parlamento europeo, che effettua ogni anno una revisione dei conti dell'Associazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e all'Assemblea generale per il tramite del comitato di gestione.

Articolo 11 – Assemblea generale straordinaria

Il presidente o il suo supplente possono convocare un'Assemblea generale straordinaria, in conformità delle norme stabilite all'articolo **9**:

- 1. se il comitato di gestione lo ritiene necessario o se un quinto dei membri dell'Associazione lo ha richiesto;
- 2. per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione (articolo 17).

L'Assemblea generale è convocata entro 21 giorni dalla data della richiesta e si tiene entro i 41 giorni successivi.

Articolo 12 – Comitato di gestione

- 1. Il comitato di gestione dispone dei pieni poteri per amministrare e gestire l'Associazione, conformemente agli obiettivi di quest'ultima. Sono esclusi dalla sua sfera di competenza soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea generale. I membri del comitato di gestione non contraggono alcun obbligo personale in virtù degli impegni assunti dall'Associazione. Il comitato di gestione può fare ricorso ai servizi di specialisti esterni per farsi assistere nella gestione e nell'amministrazione dell'Associazione.
- 2. Il ruolo principale del comitato di gestione è quello di assicurare il funzionamento generale dell'Associazione tra le riunioni. Esso prepara i lavori dell'Assemblea generale e dà

esecuzione alle sue decisioni. Se lo ritiene necessario, l'Associazione può assumere agenti permanenti per la gestione quotidiana dell'Associazione, i quali agiscono sotto il controllo del comitato di gestione. L'Associazione può delegare la sua gestione quotidiana, compreso il relativo potere di firma. Il comitato di gestione può altresì delegare tutti i suoi poteri di firma. Qualsiasi azione in giustizia, a titolo di querelante o di parte convenuta, è promossa dal comitato di gestione, rappresentato dal suo presidente, a nome dell'Associazione. I membri del comitato di gestione non contraggono alcun obbligo personale in virtù del loro mandato e sono unicamente responsabili per quanto concerne l'espletamento delle loro funzioni ufficiali.

- 3. Il comitato di gestione rappresenta l'Associazione nelle sue relazioni con terzi ed organi pubblici e privati e agisce a nome dell'Associazione. Il comitato di gestione può delegare tale rappresentanza.
- 4. Esso è responsabile della buona realizzazione della finalità e dell'oggetto sociale dell'Associazione (articolo 4).
- 5. Esso è responsabile dell'organizzazione di attività speciali, quali viaggi e altre manifestazioni culturali, scientifiche o sociali.
- 6. Ad ogni Assemblea generale ordinaria il comitato di gestione presenta un progetto di programma delle attività per l'anno seguente. Dopo eventuali modifiche e la sua approvazione, tale programma è distribuito ai membri dell'Associazione.
- 7. Il comitato di gestione può designare membri che non ne fanno parte per l'assolvimento di un compito o di un ruolo specifico.
- 8. Il comitato di gestione è formato da dieci membri che rimangono in carica per due anni. Una volta eletti, essi eleggono al loro interno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere e un segretario.
- 9. Il Collegio dei questori del Parlamento europeo designa due dei suoi membri come membri senza diritto di voto del comitato di gestione e fissa la durata del loro mandato.
- 10. Nella riunione costitutiva dieci membri sono eletti al comitato di gestione. I cinque candidati che raccolgono il minor numero di voti sono eletti per un mandato di un anno. Alla fine del primo anno e per gli anni successivi, sono eletti ogni anno cinque membri del Comitato di gestione.
- 11. Le riunioni del comitato di gestione sono convocate dal presidente almeno due volte all'anno. L'organo amministrativo può riunirsi a distanza, in videoconferenza o per telefono, utilizzando un mezzo di comunicazione elettronico messo a disposizione dall'ASBL. L'ASBL deve essere in grado di controllare la qualità e l'identità del membro mediante il sistema di comunicazione elettronica utilizzato.
- 12. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri del comitato di gestione o in esso rappresentati. In caso di parità, decide il voto del presidente.

13.Le decisioni dell'organo amministrativo possono essere prese all'unanimità da tutti gli amministratori, sotto forma di decisione scritta.

TITOLO IV: BILANCIO E CONTI

Articolo 13 – Bilancio e conti

- 1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- 2. I conti relativi all'esercizio trascorso e il bilancio dell'esercizio seguente sono presentati ogni anno all'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria.
- 3. Ad eccezione delle spese direttamente connesse con l'espletamento delle loro funzioni, i membri del comitato di gestione non sono remunerati. I costi diretti delle attività dei membri del comitato di gestione non possono in alcun caso superare il 15% del bilancio annuale dell'Associazione.
- 4. Il comitato di gestione presenta all'Assemblea generale i conti sottoposti a verifica professionale e non professionale, la relazione finanziaria e il bilancio dell'esercizio seguente.
- 5. Una volta approvati dall'Assemblea generale, i conti sottoposti a verifica professionale e non professionale, la relazione finanziaria e il bilancio dell'esercizio seguente sono trasmessi al Parlamento europeo per il tramite del Collegio dei questori.

TITOLO V: RISORSE / INFRASTRUTTURE

Articolo 14 – Risorse finanziarie

Le risorse dell'Associazione provengono:

- 1. dalle tasse d'iscrizione dei suoi membri,
- 2. da finanziamenti e contributi forniti da organi pubblici o privati,
- 3. dalle sovvenzioni e dai contributi annuali erogati dal Parlamento europeo.

Articolo 15 – Infrastrutture

- 1. Conformemente alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 aprile 1999 sulle agevolazioni concesse agli ex deputati al Parlamento europeo, i membri dell'Associazione hanno il diritto di utilizzare i seguenti servizi.
- a) un "bureau de passage", destinato a essere utilizzato a titolo occasionale dagli ex deputati e dotato di telefoni abilitati ad effettuare chiamate urbane in ognuno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo,
- b) apparecchiature informatiche installate nei "bureaux de passage", dotate di accesso gratuito a Internet e Intranet,
- c) uno sito web proprio dell'Associazione, collegato alla homepage del Parlamento,
- d) accesso a distanza, nei limiti del possibile, ai servizi Intranet,
- e) il bar riservato ai deputati.
- 2. Gli ex deputati al Parlamento europeo, su presentazione della loro tessera di ex deputato, hanno diritto ad accedere:
 - a) agli edifici del Parlamento nei tre luoghi di lavoro e agli Uffici d'informazione del Parlamento situati negli Stati membri,
 - b) ai garage del Parlamento nei tre luoghi di lavoro,
 - c) alle biblioteche del Parlamento nei tre luoghi di lavoro,
 - d) ai ristoranti e ai bar del Parlamento nei tre luoghi di lavoro,
 - e) ai locali dell'Associazione parlamentare europea.

Le domande rivolte al Parlamento europeo sull'utilizzazione o l'estensione dei servizi offerti sono trasmesse, in prima istanza e per il tramite del Collegio dei questori, all'organo appropriato del Parlamento sotto la responsabilità generale dell'Ufficio di presidenza.

TITOLO VI: MODIFICA DELLO STATUTO/SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16 – Modifica dello statuto

- 1. L'Assemblea generale è autorizzata a modificare lo statuto dell'Associazione. Essa può validamente deliberare sulle modifiche allo statuto soltanto qualora l'oggetto di queste ultime sia espressamente indicato nella convocazione alla riunione e siano presenti o rappresentati con delega scritta (articolo 9, paragrafo 5) due terzi dei membri. Le modifiche possono essere adottate soltanto a maggioranza dei due terzi dei membri votanti o rappresentati.
- 2. Qualsiasi modifica riguardante l'oggetto o le finalità non lucrative di costituzione dell'Associazione può essere approvata esclusivamente a maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti o rappresentati con delega scritta.
- 3. Se alla prima riunione non sono presenti o rappresentati con delega scritta i due terzi dei membri, viene convocata una seconda riunione (da tenersi almeno due settimane dopo la data della prima riunione) che potrà deliberare indipendentemente dal numero di membri presenti o rappresentati e adottare le modifiche secondo le maggioranze di cui ai paragrafi 1 o 2. La seconda riunione non può svolgersi meno di 15 giorni dopo la prima riunione.

Articolo 17 – Scioglimento dell'Associazione

- 1. L'Associazione può essere sciolta con decisione di un'Assemblea generale straordinaria convocata a tale scopo e approvata a maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati con delega scritta (articolo 9, paragrafo 5). Se tale condizione non è soddisfatta, viene convocata una seconda riunione che potrà deliberare indipendentemente dal numero di membri presenti o rappresentati. Tuttavia, la decisione non può essere adottata se non è approvata a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Qualsiasi decisione relativa allo scioglimento dell'Associazione adottata da un'Assemblea alla quale siano presenti o rappresentati i due terzi dei membri dell'Associazione è sottoposta all'approvazione di un tribunale civile.
- 2. In caso di scioglimento, la destinazione degli attivi è decisa d'intesa con il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo rientra in possesso dei locali di sua proprietà. La liquidazione di tutti i locali eventualmente acquistati al di fuori dei limiti del Parlamento avviene in consultazione con il Parlamento europeo.